



CITTA' DI VENEZIA

Direzione Interdipartimentale Finanza e Bilancio

UFFICIO ICI

San Marco 4030 30124 VENEZIA - tel. 0412744091 - fax 0412744050

Via S.Trentin, 3/e Mestre – tel. 0412746091- fax 0412746045

NOVITA' ICI 2008

Il Decreto Legge n. 93 del 27.05.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28.05.2008, **ha escluso** dall'anno d'imposta 2008 l'abitazione principale dall'Imposta Comunale sugli Immobili (**ICI**).

L'esclusione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale (es. se l'immobile, posseduto per 12 mesi nel corso dell'anno, è adibito ad abitazione principale solo dal 1° aprile, l'imposta è dovuta con aliquota ordinaria per i primi tre mesi).

L'esclusione dall'imposta si estende di diritto anche:

- Pertinenze delle abitazioni principali, purchè di categoria C2, C6 o C7;
- Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè non locate;
- Abitazione (una sola) concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) purchè residenti;
- Unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- Abitazioni di soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

L'esclusione non riguarda in nessun caso:

- le abitazioni di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), che continuano quindi ad essere soggette all'ICI e alle quali si applica l'aliquota ridotta del 4 per mille e la detrazione di euro 121,37.=
- le abitazioni di iscritti all'Aire e residenti all'estero.

Si informa, che è possibile effettuare il pagamento ICI utilizzando il modello **F24 GRATUITAMENTE E SENZA ALCUNA COMMISSIONE**

presso qualsiasi banca ed ufficio postale.

Alcuni spazi del modello F24 richiedono l'inserimento di codici al posto della descrizione tradizionale dei bollettini postali. I codici Tributo da utilizzare sono i seguenti:

- **3901** Ici per abitazione principale
- **3902** Ici per terreni agricoli
- **3903** Ici per aree edificabili
- **3904** Ici per altri fabbricati
- **3906** Ici per interessi (ad es. per ravvedimento operoso)
- **3907** Ici per sanzioni

Codice per individuare il Comune di destinazione del pagamento (**Comune di Venezia**) **L736**

Per altre informazioni vedi il paragrafo “**5 – I Versamenti e i pagamenti**” del presente opuscolo.

- **Dal 2008 la dichiarazione ICI è stata soppressa** per tutte quelle variazioni nel possesso registrate con atto del notaio. Si tratta quindi delle compravendite, o delle variazioni della percentuale di possesso, o di altri atti relativi a costituzione o trasferimento di diritti reali per i quali le informazioni vengono recepite e trasmesse ai pubblici registri immobiliare dal sistema notarile.

Le altre variazioni nel possesso, che non sono “registrate” in atti notarili e che generano una diversa base imponibile (es.valore area edificabile), o le variazioni nell'utilizzo del bene che determinano una diversa aliquota (uso gratuito, abitazione principale ecc.) devono essere dichiarate utilizzando il modello ministeriale di Dichiarazione ICI. (per ulteriori informazioni vedere l'apposito volantino informativo).

1. ALIQUOTE

Il Consiglio Comunale con atto deliberativo n.37 del 28.03.2008 ha confermato quanto stabilito dal Consiglio Comunale nell'atto deliberativo n.12 del 13.02.2007 e successivamente modificato con atto deliberativo n.17 del 22.02.2007, le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2008:

a)	4‰	Per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, persona fisica o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, e per le sue pertinenze (categorie catastali C2, C6, C7) purché direttamente utilizzate dal soggetto passivo; SOLO ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9
b)	4‰	Per le abitazioni acquistate per destinarle ad abitazione principale del soggetto passivo nelle quali siano in corso lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che ne impediscano l'immediato utilizzo abitativo, purché tale utilizzo si attui entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto;
c)	4‰	Per un'altra unità immobiliare (non più di una), oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori – figli) e per le relative pertinenze, purché gli stessi utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale e siano ivi residenti SOLO ABITAZIONI A1,A8,A9;
d)	2‰	Per le abitazioni concesse come abitazione principale in locazione ad equo canone a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato;
e)	2‰	Per l'abitazione principale per cambio di residenza da fuori Comune avvenuta nell'anno 2008 e limitatamente a tale anno di imposta; SOLO ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9 ;
f)	2‰	Per l'abitazione principale acquistata senza contributi pubblici nell'anno 2008 e limitatamente a tale anno di imposta; SOLO ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9.
g)	0,5‰	Per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. 431/1998 e contratti stipulati dagli Enti Locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio;

h)	9‰	Per gli immobili a destinazione abitativa, e per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, diversi da quelli vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e da quelli inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tale aliquota, tuttavia, non si applica per il tempo in cui siano utilizzati dal possessore o dai suoi familiari, dati in comodato a terzi o comunque locati;
i)	7‰	Per tutte le restanti unità immobiliari, ivi comprese le “residenze secondarie” o “seconda casa”, le aree fabbricabili e i terreni agricoli;

Nel caso di variazioni dei presupposti impositivi riguardanti le fattispecie relative ai punti b), c), d), e), f), g), intervenute nel 2008, il contribuente dovrà presentare l'autocertificazione entro il 31 gennaio 2009.

E' possibile compilare, riducendo drasticamente il rischio di errore, e trasmettere via e-mail l'autocertificazione connettendosi al sito www.comune.venezia.it/tributi

2. DETRAZIONI COMUNALI

Detrazione di € 121,37= per l'immobile adibito ad **abitazione principale** del soggetto passivo, SOLO ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9;

Maggiore detrazione di € 136,86= (oltre a € 121,37) SOLO ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9; per i proprietari della sola abitazione principale o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) titolari di assegno sociale;
- b) portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge 104/1992;
- c) coniuge/genitore convivente di portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge 104/1992
- d) invalidità civile riconosciuta al 100%;
- e) ricoverati in lungodegenza per più di otto mesi nel periodo d'imposta e che abbiano ottenuto nel medesimo periodo un contributo economico dall'Amministrazione Comunale.

La maggiore detrazione potrà essere effettuata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le suindicate situazioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell'acconto.

Per ottenere tale maggiore detrazione, intervenuta nel 2008, dovrà essere presentata un'autocertificazione (reperibile anche nel sito www.comune.venezia.it/tributi) alla Direzione Interdipartimentale Finanza e Bilancio – Ufficio I.C.I., entro il termine del 31 gennaio 2009.

3. AUTOCERTIFICAZIONI

Le autocertificazioni devono intendersi valide fintanto che non intervengono condizioni modificative e devono essere prodotte entro il termine del mese di gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello cui l'autocertificazione si riferisce. E' obbligo del contribuente segnalare la cessazione del presupposto per l'applicazione delle agevolazioni.

Si ricorda che la mancata presentazione fa decadere il diritto all'agevolazione e che l'omessa presentazione, riscontrata in sede di attività d'accertamento, non consente, in ogni caso, l'applicazione dell'agevolazione.

4. AREE FABBRICABILI (vedi apposito opuscolo informativo)

Con D.L. 223/2006 convertito con modifiche dalla L.248/06 è stato chiarito definitivamente dell'art.36 c.2 che "...un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo"

5. I VERSAMENTI E I PAGAMENTI

I versamenti si effettuano:

- utilizzando il modello **F24 gratuitamente e senza alcuna commissione**
- a favore del Concessionario direttamente agli sportelli della Concessione sita in Mestre via Paruta, 31 (senza commissione).
- mediante bollettino postale sul c/c **n. 88661483** intestato a **Equitalia Polis S.p.A. VENEZIA-VE-ICI**
- utilizzando il **pagamento on-line al sito: www.comune.venezia.it/tributi**

Il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune può avvenire in due rate: entro il 16 giugno 2008 (acconto); entro il 16 dicembre 2008 (saldo); o in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2008.

A norma dell'art. 166 della Legge Finanziaria 296/2006 "il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo". L'arrotondamento va applicato all'importo totale da versare.

Se l'importo da versare risulta, per effetto dell'applicazione delle aliquote e detrazioni, inferiore a 12 euro, il contribuente non deve effettuare alcun versamento.

Qualora l'importo da versare sia pari a € 12,00 ma, le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16.12.2008.

6. RICORDIAMO CHE.....

- La legge 383 del 18/10/2001 art. 15 comma 2 ha eliminato l'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) da parte dell'erede ed i legatari. L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
- Per i beni immobili in **multiproprietà** il pagamento dell'ICI deve essere effettuato dall'Amministratore di condominio o della comunione.
- Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende per tale, salvo prova contraria, quella della **residenza anagrafica**.
- Per evitare code per la presentazione della modulistica si informa che è possibile utilizzare l'autocertificazione on-line, reperibile sul sito www.comune.venezia.it/tributi, che oltre a permettere una più agevolata compilazione e una riduzione drastica di errore, dà la possibilità della trasmissione telematica del/i documento/i.

ULTERIORI INFORMAZIONI PRESSO GLI UFFICI

Venezia: San Marco, 4030
Mestre: Via Silvio Trentin, 3/e

☎ 0412744091
☎ 0412746091

Orario di sportello

Lunedì, mercoledì e venerdì: 09,30 – 12,30

Martedì: 15,00 – 17,00

OPPURE CONSULTANDO IL SITO

www.comune.venezia.it/tributi